

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 13 DICEMBRE 2021

n. 155 *straord.*



Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 11 dicembre 2021, n. 1846

Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva..... 4

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 11 dicembre 2021, n. 1847

Ricorso elettorale n. R.G. 1378/2020 proposto Antonio Raone c/ Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 10

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 11 dicembre 2021, n. 1846

**Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri.
Deposito motivazione sentenza definitiva.**

N. 01299/2020 REG.RIC.

Publicato il 11/12/2021

N. 01846/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2020, proposto da Sergio Blasi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Laforgia, Federico Massa, Daniele Montinaro, Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

N. 01299/2020 REG.RIC.

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Antonio Bray, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Francesco Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; e per la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

N. 01299/2020 REG.RIC.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea e di Michele Mazzarano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-il sig. Blasi Sergio, che ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese e per l'elezione del Presidente della Regione quale candidato del PD nella circoscrizione di Lecce ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali;

-lo stesso Blasi ha chiesto pertanto la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione

N. 01299/2020 REG.RIC.

provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

-con sentenza non definitiva n. 865 del 17.05.2021, il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. Blasi stabilendo che “...lo scorrimento della graduatoria dei voti residuati avviene in senso decrescente a partire dalla circoscrizione rimasta priva di seggio; e, solo in caso di ulteriori seggi da assegnare l'Ufficio ripercorre la graduatoria dalla circoscrizione in testa. Nel nostro caso, come si è visto, l'assegnazione degli ulteriori 9 seggi al PD doveva avvenire nel seguente modo: Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, Bat, Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce, con il seguente risultato finale: 2 seggi per Brindisi, 2 seggi per Foggia, 2 seggi per Lecce, un seggio per Bari, Bat, Taranto. Proprio queste ultime due circoscrizioni hanno illegittimamente beneficiato di uno scorrimento della graduatoria decrescente realizzato “per saltum” dall'ufficio elettorale centrale. Il ricorso di Blasi Sergio è pertanto accolto...”;

-Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5618/2021, ha accolto l'appello proposto dai controinteressati sigg.ri Mazzarano Michele e Mennea Ruggero e, in riforma della suddetta sentenza non definitiva n. 865/2021, ha confermato i risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, sanciti dall'Ufficio Centrale Regionale;

- a seguito della verifica disposta con ordinanza n. 1414 del 1/10/2021 la Prefettura di Bari, alla luce dei principi di diritto sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021, ha rinnovato i conteggi del sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi e ha individuando i candidati da proclamare eletti; ed invero, nella relazione del verificatore del 19/10/2021, risultano confermati i seggi dei controinteressati Mennea Ruggero e Mazzarano Michele, mentre il ricorrente Blasi non risulta eletto;

Ritenuto che:

N. 01299/2020 REG.RIC.

- l'effetto devolutivo dell'appello conferisce al giudice di secondo grado il compito di decidere la controversia, sostituendo la propria pronuncia a quella resa in prime cure;
- la sopra citata pronuncia preclude, pertanto, al ricorrente la possibilità di conseguire una decisione soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della presente controversia;
- le spese processuali possono essere compensate;
- le spese della verifica sono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano con separato provvedimento

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese processuali. Pone a carico della parte ricorrente le spese di verifica che liquida con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

N. 01299/2020 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 11 dicembre 2021, n. 1847

**Ricorso elettorale n. R.G. 1378/2020 proposto Antonio Raone c/ Regione Puglia e nei confronti di altri.
Deposito motivazione sentenza definitiva.**

N. 01378/2020 REG.RIC.

Publicato il 11/12/2021

N. 01847/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2020, proposto da Antonio Raone, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro Nn.31.33;

nei confronti

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale datato 30 ottobre 2020, che altresì si impugna, redatto dall'Ufficio Centrale regionale presso la Corte

N. 01378/2020 REG.RIC.

d'Appello di Bari con il quale sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia nella parte in cui sono stati attribuiti sette seggi anziché otto al gruppo di liste “Con Emiliano”; b) della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 26 novembre 2020 di convalida della elezione dei Consiglieri regionali nella parte sopra indicata; e per la correzione del risultato delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 mediante attribuzione di otto seggi al gruppo di liste denominato “Con Emiliano”, proclamando eletto al Consiglio Regionale della Puglia l'odierno ricorrente Raone Antonio con ogni conseguente provvedimento; e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MAZZARANO MICHELE il 17\12\2020, per l'annullamento, in parte qua: a) delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 29 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza siano attribuiti 17 seggi anziché 15 alla lista “Partito Democratico”, 6 seggi anziché 7 alla lista “Popolari con Emiliano” e 6 seggi anziché 7 alla lista “Con Emiliano”; b) dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020; c) della deliberazione regionale di convalida degli eletti; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Michele Mazzarano;

Visti tutti gli atti della causa;

N. 01378/2020 REG.RIC.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Con ricorso depositato il 27 novembre 2020, il sig. Raone Antonio ha chiesto l'annullamento: a) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale datato 30 ottobre 2020, che altresì si impugna, redatto dall'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello di Bari con il quale sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia nella parte in cui sono stati attribuiti sette seggi anziché otto al gruppo di liste "Con Emiliano"; b) della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 26 novembre 2020 di convalida della elezione dei Consiglieri regionali nella parte sopra indicata; e ha conseguentemente domandato al Tar la correzione del risultato delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 mediante attribuzione di otto seggi al gruppo di liste denominato "Con Emiliano", proclamando eletto al Consiglio Regionale della Puglia l'odierno ricorrente Raone Antonio con ogni conseguente provvedimento.

Il ricorrente, che agisce anche come cittadino elettore, espone di avere partecipato alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 e di essere stato candidato nel gruppo contrassegnato dalla lista "Con Emiliano" nella Circoscrizione elettorale di Lecce a sostegno della candidatura di Michele Emiliano a presidente della Giunta regionale. Rappresenta di avere conseguito la cifra individuale di 7.279 voti e di essere risultato primo dei non eletti per il suo gruppo nella Circoscrizione di Lecce e primo, sempre fra i non eletti, come voti conseguiti in tutta la Regione per il gruppo di liste di appartenenza. Rammenta che l'Ufficio Centrale Regionale, insediatosi il 29 ottobre 2020 presso la Corte d'Appello di Bari, ha proceduto con le operazioni di proclamazione del Presidente della Giunta Regionale e alla assegnazione dei seggi dei Consiglieri a partire dal riparto per i primi ventitré,

N. 01378/2020 REG.RIC.

dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residuati. A livello circoscrizionale l'Ufficio ha assegnato sette seggi, mentre i residui sedici seggi (sui ventitrè da assegnare) sono stati quindi attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale (CUR). Con i quozienti interi, l'Ufficio ha assegnato 11 seggi, così rimanendo da attribuire 5 seggi che sono stati assegnati seguendo i maggiori resti fino a saturare i 5 seggi da assegnare. L'Ufficio è quindi passato (pagg. 116 e seguenti del verbale) alla assegnazione degli ulteriori ventisette seggi ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L. n. 108/1968. Avendo la coalizione di gruppi di liste collegate al Presidente Emiliano conseguito una percentuale di voti validi superiore al 40%, l'Ufficio ha assegnato ulteriori n. 19 seggi alla coalizione a sostegno del Presidente eletto e ciò per assicurare in Consiglio una maggioranza di n. 29 Consiglieri su cinquanta assegnati. Alla coalizione di gruppi di liste a sostegno del Presidente eletto Emiliano, in occasione della prima fase, erano stati già assegnati 10 seggi sui 29 spettanti, sicchè l'Ufficio ha proceduto alle operazioni necessarie per attribuire alla detta coalizione gli altri 19 seggi. Ha così individuato il Quoziente Elettorale ed ha assegnato 11 seggi con il quoziente intero distribuendoli tra i gruppi di liste della coalizione a sostegno di Emiliano ammesse alla ripartizione (avendo superato la soglia di sbarramento del 4%), e cioè "Popolari con Emiliano", "Partito Democratico" e "Con Emiliano". A quel punto l'Ufficio "Constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna (g) del prospetto che precede (11, n.d.s.) è inferiore al numero dei seggi da ripartire tra i gruppi di liste della coalizione collegata con il Presidente proclamato eletto" ($19 - 11 = 8$) ha proceduto alla assegnazione di questi ultimi 8 seggi "*in favore dei gruppi di liste che hanno i maggiori resti*" (così a pag. 120 del Verbale). L'Ufficio ha così proceduto alla ripartizione tra i tre gruppi di liste. Lamenta, il ricorrente, che un gruppo di liste, ed esattamente quello "*Con Emiliano*" nel quale, per la Circoscrizione di Lecce, si è candidato il ricorrente Raone, ha visto assegnati in suo favore tre seggi; ciò, pur avendo conseguito un resto (30.584) di molto superiore a

N. 01378/2020 REG.RIC.

quello conseguito da “Popolari per Emiliano” (19.474), ai quali pure sono stati assegnati tre seggi, ed addirittura un numero di voti (come resto) più di tre volte maggiore di quello del “Partito Democratico” (9.269), che ha visto assegnati in suo favore due seggi. Tale assegnazione ha inciso sul diritto del gruppo “Con Emiliano” ad avere un seggio in più e ciò ha precluso al ricorrente, primo dei candidati per quel gruppo per la Circoscrizione di Lecce, di essere eletto.

Con unico motivo di ricorso, il Raone deduce: Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 6 n. 5 lett. b) n. 2) della Legge n. 108 del 1968 come modificata dalla Legge regionale pugliese n. 2/2005 e dalla L.R. n. 7/2015. Violazione dei principi di cui all’art. 48 comma 2 della Costituzione.

La Regione Puglia si è costituita in giudizio con atto del 17 dicembre 2020. Anche il controinteressato Mazzarano Michele si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato; ha, inoltre, proposto ricorso incidentale per il caso di accoglimento del gravame principale. Le parti hanno versato ulteriori memorie. Alla udienza pubblica del 30 novembre è stato pronunciato dispositivo di sentenza con il quale il ricorso principale è stato respinto e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile; le spese sono state compensate.

Il ricorrente muove dalla lettura della norma di cui all’art. 15 comma 6 n. 5 lett. b) al numero 2 della Legge 108 del 1968, come modificata dall’art. 10 della Legge regionale pugliese n. 2 del 28.01.2005 e ss.mm.ed ii., che così dispone: “..... *I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali*”. Sostiene che la legge, pertanto, indica il criterio dei “*maggiori resti*” per l’assegnazione dei seggi da attribuire nell’ultimo segmento del complesso procedimento elettorale. “Il riferimento ai “*maggiori resti*” –per comune acquisizione- implicherebbe la applicazione di una formula che tenga conto dei voti residui conseguiti dai gruppi di liste, e quindi la

N. 01378/2020 REG.RIC.

loro sommatoria, da dividere per il numero dei seggi da assegnare o, secondo una variante, dei seggi incrementati di una unità; il quoziente così determinato costituisce la soglia, raggiunta la quale scatta il seggio per i gruppi di liste.” Più precisamente, il criterio dei “maggiori resti” fa rinvio al quoziente di Hare (o semplice) (totale voti diviso totale seggi) o al quoziente di Droop ($1 + \text{totale voti diviso } 1 + \text{totale seggi}$). Sia in un caso che nell’altro i seggi vengono assegnati valorizzando il numero di voti che, in questa fase, costituiscono “patrimonio” dei raggruppamenti di liste tra i quali distribuire i seggi residui.”

Il ricorso è infondato.

L’attribuzione dei seggi che residuano dopo l’assegnazione in base ai quozienti interi avviene tenuto conto dei maggiori resti. Il ricorrente ha molto insistito sulla necessità di interpretare la locuzione *maggiori resti* come implicante l’impiego di un vero e proprio “*metodo*” da applicare. Ciò imporrebbe all’Ufficio elettorale la sommatoria dei maggiori resti ottenuti dalle liste che concorrono all’assegnazione dei seggi in sede di Collegio unico regionale al fine di determinare un ulteriore quoziente elettorale e di riconoscere alla lista con i maggiori resti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale così determinato risulta contenuto. Siffatta opzione interpretativa risulta tuttavia non ancorata al dato letterale della norma, la quale si limita a parlare di maggiori resti *tout court* senza riferimento alcuno ad un subprocedimento al cui interno vada individuato ulteriore quoziente elettorale, o, ancora, al peso dei resti, come ipotizzato dal ricorrente. Va, a tal riguardo, notato che la trasformazione dei maggiori resti in seggi elettorali è di per se un correttivo capace di riconoscere ulteriore rappresentanza alla lista che abbia riportato un surplus di consensi rispetto al quoziente elettorale intero. Né può disconoscersi che il procedimento elettorale, solo per comodità di analisi può scomporsi in più fasi, ma non per questo perde la sua unitarietà. Ciò significa che i criteri che presiedono alla assegnazione dei seggi nelle varie fasi del procedimento elettorale rispondono ad un’unica logica che è quella di disegnare la composizione dell’organo assembleare nel modo più coerente con la volontà del legislatore regionale che, nel

N. 01378/2020 REG.RIC.

caso della Puglia, ha optato per un sistema elettorale capace di unire alla rappresentanza delle liste in proporzione dei consensi all'esigenza, di non minor rilievo, di assicurare stabilità governativa.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso è respinto. Va conseguentemente dichiarata l'improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese processuali possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiarà improcedibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente


Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)